

Autovelox non a norma, multe annullate

Il proprietario di una ditta fa ricorso per l'ondata di sanzioni a carico dei suoi mezzi pesanti in Fipili. Ma per il tribunale gli apparecchi in quel tratto non sarebbero conformi: stracciati 45 verbali

Mecarozzi
a pagina 2

I GUAI AL VOLANTE

La battaglia in tribunale

Un mese di fuoco in Fipili

Beccato 45 volte dall'autovelox Ma non è a norma, multe annullate

Il proprietario di una ditta ha fatto ricorso per l'ondata di sanzioni a carico dei suoi mezzi pesanti. Ma per il tribunale gli apparecchi in quel tratto non «sarebbero conformi» e «verificati» con regolarità

di **Pietro Mecarozzi**

FIRENZE

Per ben 45 volte in poco più di un mese il flash degli autovelox della Fi-Pi-Li li hanno 'immortalati' a una velocità superiore a quella consentita. Multe dai cento ai trecento euro. Basta fare i conti: un capitale esorbitante, che il proprietario della ditta, e dei mezzi pesanti beccati qualche anno fa oltre il limite dei 70 chilometri orari, avrebbe dovuto versare nelle casse della Città Metropolitana di Firenze, competente di quel tratto di strada. Peccato che per il giudice della seconda sezione civile del tribunale civile di Firenze, Massimo Maione Mannamo, gli autovelox non erano «a norma» e le sanzioni quindi da annullare. Lo scrive nero su bianco nella sentenza di pochi giorni fa, dove si spiega che le apparecchiature di misurazione della velocità «devono essere periodicamente tarate e verificate».

La documentazione presentata sugli apparecchi della Fi-Pi-Li, invece, «non è idonea a pro-

vare l'avvenuta regolare verifica», in quanto viene dato atto che «l'apparecchio non ha fornito indicazioni palesemente errate», quindi non attesta «la sua regolare funzionalità». In altre parole, «non contiene alcuna attestazione in ordine alla circostanza che la velocità rilevata fosse effettivamente quella tenuta», ma al contrario evidenzia che il dispositivo non fornisce per l'appunto «indicazioni palesemente errate».

A tutto ciò, si aggiunge anche l'assenza dell'attestazione di conformità per due apparecchi, e per un terzo la certificazione è arrivata successivamente alla rilevazione delle infrazioni.

Per tutti questi motivi, per Mannamo «la pubblica amministrazione non ha fornito, come era suo onere, la dimostrazione del regolare funzionamento a seguito di periodiche operazioni di taratura e verifica».

Il tribunale, rigettando l'appello della Città Metropolitana avverso alla decisione del giudice di

pace (che a sua volta aveva dato ragione alla ditta), ha anche condannato l'ente alla rifusione delle spese di giudizio, per un totale di oltre mille euro.

La decisione, destinata a far discutere, fa eco a quella, emessa sempre dal giudice Mannamo, che ha respinto un ricorso di Palazzo Vecchio e annullato una multa a carico di un conducente 'fotografato' dall'autovelox di viale Matteotti perché lo strumento era approvato, da parte dell'amministrazione pubblica, ma non omologato. Lo stesso Comune di Firenze, in una nota datata fine aprile, ha ammesso che gli autovelox fiorentini «in funzione sono approvati e non omologati anche perché per la procedura di omologazione servivano decreti attuativi mai emessi».

Vero è che tali decisioni non sono applicabili *urbi et orbi*, ma entrambi i casi aprono una finestra sui diritti, spesso ignorati, degli automobilisti. Il rischio è che s'innesci una valanga di ricorsi, anche di chi, forse, ha davvero il piede troppo pesante.